

REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

relativo alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria ⁽¹⁾, è opportuno rendere applicabili i metodi di cooperazione amministrativa contemplati in detto protocollo ai prodotti indicati nell'elenco C ad esso allegato e che è necessario approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere a tal fine negoziato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere recante nuova deroga all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'ac-

cordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.